SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 212**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 settembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 84

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988, n. 395.

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90.

88G0459

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1988, n. 396.

Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 2 e 24, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, relativa all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1988;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Presso la Ragioneria generale dello Stato è istituito l'Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato, al quale è preposto un dirigente generale di livello *C* del ruolo dei servizi centrali della stessa Ragioneria generale con funzioni di ispettore generale capo.

2. Il predetto Ispettorato, oltre ai compiti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1985, n. 427, provvede, anche ai sensi e per gli effetti delle norme di contabilità generale dello Stato, al coordinamento ed alla valutazione dei flussi finanziari degli enti del settore pubblico allargato la cui attività ha riflesso sul bilancio dello Stato.

3. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, l'Ispettorato è articolato in uno o più servizi e in apposite divisioni da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, in relazione anche ad esigenze di accorpamento di funzioni omogenee attualmente svolte dagli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

1. Il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, assume la configurazione di «Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie». Esso svolge le funzioni di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Al predetto Ispettorato generale, anche in relazione a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 8 della predetta legge n. 183, è preposto un dirigente generale di livello *C* del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di ispettore generale capo. Al dirigente superiore e ai due primi dirigenti di cui allo stesso art. 8 della legge n. 183 sono attribuite, rispettivamente, le funzioni di capo servizio e di direttore di divisione.

3. Con decreto del Ministro del tesoro potranno essere apportate integrazioni alla struttura organizzativa del fondo di rotazione, come determinata con il regolamento di cui all'art. 8 della stessa legge n. 183, in relazione ad esigenze di accorpamento di funzioni omogenee attualmente svolte dagli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 3.

1. L'Ufficio speciale liquidazione degli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, assume la denominazione di «Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti».

Art. 4.

1. In rapporto all'attività svolta, le ragionerie centrali presso i seguenti Ministeri sono definite di maggiore importanza: Ministero della difesa - Ministero delle finanze - Ministero dell'interno - Ministero della pubblica istruzione - Ministero del tesoro.

2. Ai predetti uffici sono preposti dirigenti generali di livello *C* del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza, scelti fra i dirigenti superiori del ruolo stesso con almeno tre anni complessivi di direzione di ragionerie centrali, e/o di ragionerie regionali od uffici equiparati.

Art. 5.

1. Il primo comma dell'art. 16 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, è sostituito dal seguente:

«I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali, ad eccezione di quelli di cui al precedente art. 4, sono nominati dal Ministro del tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato».

2. Le lettere *b)* e *c)* del primo comma dell'art. 20 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, sono sostituite dalla seguente:

«*b)* dei dirigenti generali con funzioni di ispettore generale capo e di due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, designati questi ultimi, di anno in

anno, con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono altresì designati, quali membri supplenti, altri due funzionari con qualifica di dirigente superiore degli stessi ruoli».

Art. 6.

1. Il posto di fuori ruolo presso il Ministero dei trasporti con qualifica di ispettore generale capo di cui alla tabella *G* relativa alla Ragioneria generale dello Stato, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, nonché quello presso il fondo di rotazione con qualifica di dirigente generale di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono soppressi con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In corrispondenza dell'incremento dei posti di dirigente generale di cui all'art. 4, i posti di funzione di direttore di ragioneria centrale di cui al quadro I della tabella VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono ridotti di cinque unità.

3. I posti di qualifica dirigenziale previsti dal comma 2 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 427, sono ridotti di due unità. I rimanenti posti sono utilizzati per le esigenze di riordinamento degli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie centrali di maggiore importanza.

Art. 7.

1. In relazione alle modifiche apportate con il presente decreto, i quadri *H* e *I* della tabella VII, relativi al personale dirigente della Ragioneria generale dello Stato, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successivamente modificati e integrati, sono sostituiti con i seguenti:

Quadro H - DIRIGENTI GENERALI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
B	Ragioniere generale dello Stato	1	Ragioniere generale dello Stato	1
C	Dirigente generale	14	Ispettore generale capo	9
			Direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza	5
		15		

Quadro I - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	99	Consigliere ministeriale aggiunto	29
			Ispettore generale	12
			Capo servizio	15
			Direttore di ragioneria centrale	22
			Direttore di ragioneria regionale	20
			Direttore segreteria Ragioneria generale dello Stato	1
E	Primo dirigente	235	Direttore divisione presso la Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali e ragionerie regionali	232
			Vice consigliere ministeriale presso consiglio ragionieri	3

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 6

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il quinto comma dell'art. 87 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica promulghi le leggi ed emani i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 2 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), è il seguente:

«Art. 2. — 1. Fino alla entrata in vigore della legge di riforma delle norme sul bilancio e la contabilità dello Stato, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in

adempimento di obblighi internazionali. È inoltre esclusa l'utilizzazione della facoltà prevista dal sesto e settimo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 468 del 1978 per accantonamenti di parte corrente salvo che la copertura finanziaria non si riferisca a spese aventi strutturalmente carattere retroattivo;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni legislative volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «Interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge;

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Nel 1988 si applica la limitazione prevista dal comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 1.

2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa ai primi tre anni di attuazione e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione e loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

3. Le commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le disposizioni legislative al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da esse recati da svolgere in sede parlamentare.

4. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi precedenti contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonchè sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.

5. Il disegno di legge finanziaria, presentato dal Governo al Parlamento, per ciascun anno finanziario considerato nel bilancio triennale, può disporre in materia di nuove spese correnti, incluse le finalizzazioni nuove del fondo speciale di parte corrente, esclusivamente entro i limiti delle maggiori entrate tributarie, extra-tributarie e contributive o delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente in esso contestualmente previste.

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate, il Governo ne dà notizia tempestivamente al Parlamento con relazione del Ministro del tesoro e assume le conseguenti iniziative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».

— L'art. 24, comma 10, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), così dispone:

«10. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero del tesoro dall'articolo 2, si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, alla rideterminazione degli Ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato, elevando il loro numero da sette a nove, nonché alla definizione di un diverso livello funzionale delle ragionerie centrali di maggiore importanza nel numero massimo di cinque. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica sono soppressi e ridotti posti di qualifica dirigenziale, anche in posizione di fuori ruolo, in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato».

— La legge 26 luglio 1939, n. 1037, contiene la disciplina fondamentale sull'ordinamento e sulla struttura della Ragioneria generale dello Stato. Modifiche e integrazioni a detta legge sono state apportate principalmente con i seguenti provvedimenti: D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544; legge 16 agosto 1962, n. 1291 e legge 7 agosto 1985, n. 427.

— La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, prevede le modalità per la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale. Modifiche e integrazioni a detta legge sono state apportate principalmente con le leggi 8 agosto 1980, n. 441, e 10 maggio 1982, n. 271.

— Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, contiene la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, per la parte che qui interessa, disciplina con gli articoli da 5 a 8 (riportati in nota all'art. 2) l'amministrazione e la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1985, n. 427, è il seguente:

«Art. 1 *(Istituzione e composizione del consiglio dei consulenti economici).* — 1. È istituito presso la Ragioneria generale dello Stato il consiglio dei consulenti economici cui è stato affidato il compito di:

1) procedere a studi e ricerche nel campo dell'economia del Paese anche in relazione ai rapporti economici internazionali, all'uopo istituendo apposita unità statistica per i necessari collegamenti con l'ISTAT;

2) raccordare piani e programmi a breve e lungo termine formulati dalle amministrazioni competenti, al fine di predisporre gli elementi econoomici necessari per una razionale impostazione del bilancio dello Stato annuale e pluriennale;

3) operare stime sulla gestione di cassa del settore pubblico allargato, in stretto collegamento con la Direzione generale del tesoro;

4) analizzare le risultanze della gestione del bilancio ed i risultati dell'attività di controllo sulla finanza pubblica per mettere in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo».

Nota all'art. 2:

Si riportano, qui di seguito, i testi degli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183:

«Art. 5 *(Fondo di rotazione).* — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

«Art. 6 (*Erogazioni del fondo*). — 1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5, su richiesta delle competenti amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, eroga alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria e può altresì concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi medesimi, che ne facciano richiesta nei modi stabiliti dal regolamento, anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunità europee.

2. L'insieme della quota e della anticipazione di cui al comma 1, erogato a ciascun operatore pubblico o privato, non può superare il 90 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. Al relativo saldo a conguaglio il fondo di rotazione provvede a seguito della certificazione, da parte dell'amministrazione competente, dell'avvenuta attuazione del progetto. Sulle anticipazioni di cui al comma 1 è trattenuto l'interesse del 5 per cento sino alla data della certificazione sopraindicata.

3. In caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché delle eventuali penalità. Al recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato.

4. Restano salve le attribuzioni delle amministrazioni e degli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

«Art. 7 (*Informazione finaziaria*). — 1. Il fondo di rotazione, di cui all'articolo 5, assicura la raccolta e la elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari delle Comunità europee riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essi collegati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 affluiscono al fondo di rotazione, a cura della rappresentanza permanente di Italia presso le Comunità europee e di tutte le amministrazioni ed enti interessati, i dati ed ogni altro utile elemento relativo ai flussi finanziari, di cui allo stesso comma 1.

3. Al fondo di rotazione sono altresì comunicati, a cura di tutte le amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, competenti all'attuazione delle politiche comunitarie, gli elementi relativi alle provvidenze comunitarie ed a quelle interne ad esse collegate, distintamente per ciascuno dei fondi comunitari cui fanno capo, con indicazione delle azioni finanziate, dei destinatari, dello stato dei progetti e di ogni altra utile notizia.

4. Le modalità per l'espletamento delle procedure di raccolta e di elaborazione dei dati saranno rese note alle amministrazioni ed agli enti interessati dal fondo di rotazione, che curerà all'occorrenza ogni iniziativa, anche presso la Commissione delle Comunità europee, per acquisire le ulteriori notizie ritenute necessarie.

5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, pubblica ogni due mesi un bollettino del fondo di rotazione, contenente l'ammontare e la provenienza dei fondi e i finanziamenti erogati».

«Art. 8 (*Regolamento del fondo di rotazione*). — 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, il regolamento del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, per la determinazione, secondo criteri di efficienza, della sua struttura organizzativa e delle procedure amministrative concernenti le distinte sezioni finanziaria e conoscitiva.

2. Al fondo di rotazione è preposto, per la durata di cinque anni prorogabile una sola volta fino a dieci anni, un funzionario con qualifica di dirigente generale appartenente al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, nominato dal Ministro del tesoro e collocato fuori ruolo. Detto funzionario è coadiuvato da un dirigente superiore e da due primi dirigenti, anch'essi appartenenti al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

3. Sono apportate le necessarie variazioni nelle funzioni indicate al quadro 1 della tabella 7 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

4. È destinato al fondo di rotazione personale non dirigenziale della Ragioneria generale dello Stato nei limiti dell'organico determinato col decreto indicato nel comma 1. In non più del 50 per cento dei posti previsti per tale organico può essere utilizzato personale comandato da altre amministrazioni statali interessate».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 16. — *I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali, ad eccezione di quelli presso i Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, della pubblica istruzione e del tesoro, sono nominati dal Ministro del tesoro sulla proposta del ragioniere generale dello Stato.*

I direttori delle ragionerie regionali e quelli delle ragionerie provinciali dello Stato sono nominati dal Ministro del tesoro sulla proposta del Ragioniere generale dello Stato».

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 20. — Il consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli della ragioneria generale dello Stato e dei ruoli delle ragionerie provinciali dello Stato, previsto dall'articolo 3 del regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1120, è presieduto dal Ministro o dal sottosegretario di Stato ed è composto:

a) del ragioniere generale dello Stato;

b) dei dirigenti generali con funzioni di ispettore generale capo e di due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore dei ruoli della ragioneria generale dello Stato, designati, questi ultimi, di anno in anno, con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono altresì designati, quali membri supplenti, altri due funzionari con qualifica di dirigente superiore degli stessi ruoli.

Il presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1940, restando in funzione fino a tale data il consiglio di amministrazione costituito a norma del citato articolo 3 del regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1120».

Nota all'art. 6:

L'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1985, n. 427, così dispone:

«2. Il consiglio dei consulenti economici, presieduto dal ragioniere generale dello Stato, o in sua vece da un ispettore generale capo suo delegato, è composto da dodici membri aventi qualifica non inferiore a primo dirigente ed è coadiuvato da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente».

88G0280

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 22 agosto 1988.

Ulteriore integrazione al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente le nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata relativamente alle scuole ed istituti di istruzione secondaria della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982) e successive integrazioni di cui ai decreti ministeriali 16 novembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1982), 15 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983), 8 maggio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 19 maggio 1984), 28 dicembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1985), 5 luglio 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 21 luglio 1986), 30 marzo 1987 e 10 aprile 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 1987), concernenti le «Nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata»;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni (decreti ministeriali 9 dicembre 1972, 18 giugno 1974, 22 febbraio 1979), il cui testo coordinato è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte I, n. 11-12 del 13-20 marzo 1980;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 16 giugno 1988), con il quale i titoli di studio indicati nella colonna 2 della tabella *A* allegata al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni, e considerati validi dal decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive integrazioni, a condizione che siano stati seguiti determinati piani di studio, conservano, purché conseguiti entro il 31 dicembre 1988, ai fini del reclutamento del personale docente nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria della provincia di Bolzano, la validità stabilita dal sopracitato decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di integrare il sopracitato decreto ministeriale 30 maggio 1988 al fine di consentire l'accesso all'insegnamento per le medesime classi di concorso e di abilitazione in esso indicate anche a coloro che abbiano conseguito entro il 31 dicembre 1988 i titoli di studio già previsti dal citato decreto ministeriale 3 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni e non più considerati validi dal decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive integrazioni;

Decreta:

I titoli di studio conseguiti o che saranno conseguiti successivamente all'anno accademico 1981-82 e comunque non oltre il 31 dicembre 1988, indicati nella colonna 2 della tabella *A* allegata al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni, non più previsti dal decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive integrazioni (decreto ministeriale 16 novembre 1982; decreto ministeriale 15 febbraio 1983; decreto ministeriale 8 maggio 1984; decreto ministeriale 28 dicembre 1984; decreto ministeriale 5 luglio 1986; decreto ministeriale 30 marzo 1987; decreto ministeriale 10 aprile 1987) conservano, ai fini del reclutamento del personale docente, per le classi di concorso di cui al decreto ministeriale 30 maggio 1988, citato in premessa, la validità stabilita quale titolo di ammissione dal citato decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni (decreti ministeriali 9 dicembre 1972, 18 giugno 1974, 22 febbraio 1979) citati in premessa.

Roma, addì 22 agosto 1988

Il Ministro: GALLONI

88A3575

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 agosto 1988.

Sostituzione di alcuni componenti le commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale civile in seno al consiglio di amministrazione della Difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al suddetto regolamento;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, con il quale sono state indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988 le elezioni dei rappresentanti del personale civile in seno al consiglio di amministrazione della Difesa e sono state determinate le circoscrizioni elettorali;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1988, con il quale sono state costituite le commissioni elettorali centrali e circoscrizionali;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1988, con il quale si è provveduto a rinviare le suddette elezioni ai giorni 27 e 28 novembre 1988;

Considerato che per sopravvenuta indisponibilità è necessario sostituire il presidente ed un membro della 5ª commissione elettorale circoscrizionale ed il presidente della 9ª;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla rettifica di alcune inesattezze e/o errori tipografici relativi ai nominativi e qualifiche dei membri della 6ª, 8ª, 10ª e 13ª commissione elettorale circoscrizionale;

Viste le terne di nominativi, proposte dal consiglio di amministrazione per la designazione dei componenti le commissioni elettorali, nelle adunanze del 12 febbraio e del 26 luglio 1988;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale 29 febbraio 1988, citato nelle premesse, è modificato nel senso appresso indicato:

5ª Circoscrizione elettorale:

il dirigente superiore Secreto dott. Leonardo è sostituito nell'incarico di presidente, dal primo dirigente Incitti dott.ssa Giuseppina coniugata Bianchi;

l'operaia qualificata Travaglini Lorella è sostituita nell'incarico di membro, dell'operaio specializzato Ziliani Luigi.

6ª Circoscrizione elettorale:

il nominativo del coadiutore dattilografo Ottarelli Marco, deve intendersi rettificato in Ottanelli Marco.

8ª Circoscrizione elettorale:

il nominativo del perito tecnico disegnatore principale Megna Giuliano deve intendersi rettificato in Megha Giuliano.

9ª Circoscrizione elettorale:

il primo dirigente Di Pofi Moroni dott.ssa Maria è sostituito nell'incarico di presidente, dal dirigente superiore Della Sala dott. Mario.

10ª Circoscrizione elettorale:

l'indicazione della qualifica del sig. Vivenzio Carmine deve intendersi rettificata da operaio specializzato in operaio qualificato;

l'indicazione della qualifica del sig. Carafa Giuseppe deve intendersi rettificata da coadiutore principale in assistente tecnico principale;

il nominativo dell'operaio qualificato D'Arcangelo Addolorato deve intendersi rettificato in D'Arcangelo Addolorata.

13ª Circoscrizione elettorale:

il nominativo dell'operaio qualificato Genghi Santo, deve interdersi rettificato in Genghi Santi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale della Difesa, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 721, citato nelle premesse.

Roma, addì 31 agosto 1988

Il Ministro: ZANONE

88A3631

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 settembre 1988.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni relativi all'emissione del 30 agosto 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1988, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto il decreto ministeriale del 19 agosto 1988 che ha disposto per il 30 agosto 1988 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni senza l'indicazione del prezzo base;

Considerato che ai sensi del citato decreto 25 giugno 1988 occorre indicare con apposito decreto il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste rimaste aggiudicatarie nell'asta del 25 agosto 1988;

Decreta:

Il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni risultante dall'asta relativa all'emissione del 30 agosto 1988 è pari a L. 97,31 per cento lire di valore nominale.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1988
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 82

88A3647

DECRETO 6 settembre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1988 con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 15 settembre 1988 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 15 dicembre 1988 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Con successivo decreto sarà indicato il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 rimaste aggiudicatarie. La relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro sarà inoltre reso noto il prezzo medio ponderato di cui al comma precedente maggiorato nella misura di 5 centesimi.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire un miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 settembre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1988
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 85

88A3648

DECRETO 6 settembre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 15 settembre 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 15 marzo 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,79 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 settembre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1988
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 84

88A3649

DECRETO 6 settembre 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988, con il quale è stabilito che dal 1° aprile al 31 dicembre 1988 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è effettuata con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987, salvo quanto disposto dall'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Per il 15 settembre 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 settembre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 89,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di due miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 settembre 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1988
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 83

88A3650

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 agosto 1988.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Capodimonte in provincia di Viterbo. (Ordinanza n. 1548/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988 n. 1348/FPC pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Visto il telex del 31 ottobre 1987 con cui il sindaco del comune di Capodimonte richiede un intervento urgente per sanare il grave dissesto del territorio in località Rupe di Pianora, tale da costituire un pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Visto il verbale di sopralluogo del 12 maggio 1988 con cui il rappresentante del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ravvisa una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuta a un movimento franoso in località Rupe di Pianora nel comune di Capodimonte;

Vista la relazione tecnica del 5 giugno 1988 con la quale si quantifica in L. 1.300.000.000 la somma necessaria per i lavori urgenti atti a tutelare la pubblica incolumità minacciata dal su citato dissesto;

Visto il telex del 10 agosto 1988 con cui il comune di Capodimonte segnala una nuova caduta di massi in località Rupe di Pianora tale da costituire un grave pericolo per cose e persone;

Ravvisata la necessità di intervenire con immediatezza per rimuovere la situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità valutate in L. 1.300.000.000;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le opere urgenti finalizzate alla rimozione del pericolo incombente per la pubblica incolumità nelle località indicate in premessa è assegnata al comune di Capodimonte la somma di L. 1.300.000.000.

Art. 2.

Il servizio opere pubbliche del dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'amministrazione comunale.

Art. 3.

La somma di cui all'art. 1 farà carico sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il servizio bilancio del dipartimento della protezione civile provvederà all'accreditamento dei fondi nella misura del 20% alla consegna dei lavori. Le successive erogazioni saranno effettuate in relazione alle relative poste di pagamento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3604

ORDINANZA 26 agosto 1988.

Modificazione dei compiti della commissione tecnica per lo studio delle situazioni di rischio idrogeologico in Valtellina, istituita con ordinanza n. 1110/FPC del 29 luglio 1987, e successive modificazioni e integrazioni. (Ordinanza numero 1549/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1110/FPC del 29 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1987, e sue modificazioni e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 1187/FPC del 30 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 agosto 1988;

Considerato il persistere delle situazioni di alto rischio idrogeologico tuttora in atto lungo il bacino del fiume Adda in località Val Pola e dei corsi d'acqua Mallero e Torreggio in Val Malenco;

Vista la particolare, specifica conoscenza dei fenomeni acquisita dalla commissione tecnica Valtellina dalla sua istituzione ad oggi;

Ritenuto che non si possa rinunciare — nella tuttora permanente situazione di alto rischio — all'azione di supporto tecnico scientifico fornita dalla predetta commissione;

Dispone:

Art. 1.

La commissione tecnica di cui alle premesse continua a fornire al Dipartimento della protezione civile il supporto tecnico scientifico in relazione alle situazioni di rischio idrogeologico in Valtellina e per le eventuali ulteriori emergenze che dovessero presentarsi, a seguito dell'evolversi dei fenomeni di dissesto in atto.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3605

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 220.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale .... L. 105.000
- semestrale .... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 28.000
- semestrale .... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 375.000
- semestrale .... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 120.000

Abbonamento semestrale .... L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221